



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 17 gennaio 2014, n. 21

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante al Piano di Lottizzazione in Località La Cattiva” - Autorità procedente: Comune di Taranto.

L'anno 2014, addì 17 del mese di Gennaio, in Modugno, presso la sede dell'Area “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche” - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie 6-8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

“Programmazione, Politiche energetiche,
VIA e VAS”

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n.161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che, in esito al processo di riorganizzazione cd “Gaia”, ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative in Aree di Coordinamento, Servizi ed Uffici;

VISTA la Determinazione n. 99 del 21/05/2012, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art.45 della L.R. n.10/2007, ha attribuito alcune funzioni proprie al Dirigente dell'Ufficio “Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS”, nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013.

PREMESSO che:

con nota prot. n. 98277 del 24/6/2013, acquisita in data 1/7/2013 al n. 6428 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di Taranto trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per la variante in oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo e digitale:

- Determina Dirigenziale Direzione Pianificazione Urbanistica ed Edilità del 18/06/2013 n. 153;

- Rapporto preliminare ambientale:

- All.0 documento di sintesi

- All.I quadro di riferimento programmatico

- All.II quadro di riferimento ambientale

- All.III quadro di riferimento progettuale

- All.IV identificazione degli impatti potenziali - misure di mitigazione e/o compensazione

- Variante al PdL convenzionato su supporto informatico e cartaceo:

- All. A-Relazione Esecutiva

- All. B-Elenco Prezzi - opere di urbanizzazione

- All. C-Computo Metrico Estimativo - opere di urbanizzazione

- Tav. 1-Inquadramento Territoriale

- Tav. 2-Estratto PRG- Planimetria PdL vigente - Planimetria Catastale

- Tav. 3-Stato di fatto - Aerofotogrammetrico

- Tav. 4-Fasi di attuazione del PdL

- Tav. 5-Planivolumetrico-

- Tav. 6-Planimetria Generale-

- Tav. 7-Planimetria quotata e viabilità

- Tav. 8-lotto A-(Uffici)

- Tav. 9-lotto B-(Residenze)

- Tav. 10-Particolari costruttivi

- Tav. 11a-Urbanizzazioni: Rete idrica - Rete fognante- Rete pubblica illuminazione;

- Tav. 11b-Relazione specialistica pubblica illuminazione

con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089-8470 del 11/9/2013, l'Ufficio VAS:

- ai fini della consultazione di cui all'art. 8 co. 2 della L.R.44/2012, comunicava ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta dall'autorità procedente sul Portale Ambientale della Regione Puglia (www.ambiente.regione.puglia.it):

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque

- Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio

- Autorità di Bacino della Puglia,

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,

- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,

- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
- Azienda Sanitaria Locale di Taranto,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Taranto,
- ARPA Puglia
- Autorità Idrica Pugliese
- AQP Direzione Industriale

- raccomandava ai suddetti soggetti l'invio di eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. n. 15882 del 3/10/2013, acquisita in data 23/10/2013 al n. 9901 di protocollo del Servizio Ecologia, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto trasmetteva il proprio contributo, rilevando che "l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di vincolo di propria specifica competenza. Inoltre rammentava che la stessa "ha espresso, ai sensi delle NTA dello Strumento Edilizio vigente, parere favorevole con nota n. 0010483 del 14/6/2011" e che "la variante in oggetto dovrà essere sottoposta alla verifica di compatibilità ai sensi del PPTR";

con nota prot. n. 3785 del 9/10/2013, acquisita in data 30/10/2013 al n. 10179 di protocollo del Servizio Ecologia, l'Autorità Idrica Pugliese rappresentava "che, per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale" rimandando al Piano d'Ambito dell'ATO Puglia e successive modifiche;

con nota prot. n. 13411 del 15/10/2013, acquisita in data 8/11/2013 al n. 10392 di protocollo del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino trasmetteva il proprio contributo, rilevando che "non risultano vincoli PAI per l'area d'interesse";

con nota prot. n. 60342 del 24/10/2013, acquisita in data 19/11/2013 al n. 10872 di protocollo del Servizio Ecologia, l'ARPA Puglia precisava l'opportunità di stimare i "potenziali effetti della proposta anche al fine di valutare in quale modo essa assolve agli scopi perseguiti dalla pianificazione regionale:

- di contenimento dei perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e di contrasto al consumo di suolo;
- di creazione e/o ricostruzione degli spazi pubblici di prossimità e di quelli ad uso collettivo;
- di rigenerazione dei tessuti a bassa densità ed integrazione nel paesaggio agricolo;
- di riqualificazione degli spazi aperti periurbani e di quelli interclusi per elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche";

che in data 30/10/2013 è entrato in vigore il Regolamento regionale n.18 del 09/10/2013, pubblicato sul BURP n.134 del 15/10/2013, che:

- all'articolo 7 individua i piani urbanistici comunali per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni, in esito alla conclusione della procedura di registrazione disciplinata al comma 4;
- al comma 2, lettera a), dell'articolo 8 - "Disposizioni transitorie" - del Regolamento medesimo stabilisce che l'autorità procedente, sentito il proponente, può richiedere all'autorità competente l'applicazione dell'articolo 7 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso."A tal fine:
- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l'autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione, entro trenta giorni dalla trasmissione dell'attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;
- in caso di esito positivo, l'autorità competente conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità applicando le pertinenti disposizioni dell'articolo 7, e l'autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;
- in caso di esito negativo, l'autorità competente comunica all'autorità procedente che non sussistono le

condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, e conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio.

con nota prot. n. 160749 del 4/11/2013, acquisita in data 19/12/2013 al n. 11995 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di Taranto, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Servizio comunale "Assetto ed uso del Territorio", trasmetteva:

- la richiesta di esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera a del RR 18/2013,
- l'attestazione delle caratteristiche della variante in oggetto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 7 comma 2 lettera e) dello stesso regolamento

ATTESO che, nell'ambito del presente procedimento:

- l'Autorità procedente è il Comune di Taranto;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del comma 2, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012;

PRESO ATTO della richiamata nota prot. n. 160749 del 4/11/2013, con cui l'autorità procedente attesta la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione di cui al citato regolamento, "considerato che la variante di completamento del PdL proposta:

- nel modificare la perimetrazione del comparto nel modificare la perimetrazione del comparto di intervento originario, non comporta incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
- nel modificare il piano urbanistico esecutivo a suo tempo approvato, non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura, e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione di cui al richiamato articolo 7.2, lettera a) comma VI e VII del regolamento regionale in parola, sulla base della documentazione presentata dall'autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato:

La verifica di assoggettabilità alla VAS si riferisce alla "variante al Piano di Lottizzazione Convenzionato sito a Taranto in località "La Cattiva" relativo alla sottozona 33 della Tav 5/4 del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, approvato con CC. n. 197 del 6 maggio 1983 (Rapporto preliminare ambientale, pag. 2).

Più in dettaglio la variante in oggetto si configura come:

1. una variante al PdL ovvero nella sostituzione del "l'originaria struttura turistico-alberghiera (denominata Lotto 1/a) con la realizzazione di due distinti interventi edilizi, (denominati Lotto A e Lotto B)" (RAP All. III, pag. 19), in cui "non si eccedono le volumetrie massime residue assentite e il carico abitativo complessivo del Piano di Lottizzazione vigente, la dotazione di parcheggio privato viene ampiamente migliorata passando dai complessivi mq 2.713 di cui mq 994 interrati previsti nel vigente Piano di Lottizzazione per il lotto in variante, a complessivi mq. 5.499 di cui 3.341 interrati e mq. 2.158 in superficie..." (RAP All. III, pag. 15). Tali dati sono confermati nella tabella a pag. 30 dello stesso RAP;
2. una variante urbanistica al PRG al fine di includere nel PdL un'area adiacente, tipizzata Zona di Verde Vincolato (A2) al fine di adibirla a parcheggio. In merito a questo ultimo punto si riferisce che "le aree per parcheggi pubblici a standard (1436 mq) del Piano di Lottizzazione di cui al D.M. n. 1444/1968, anche se già realizzate, sono state adibite abusivamente ad uso privato, per cui si rende necessario compensare questa superficie mancata." (RAP All. III, pag. 13). "il Comune ha richiesto la compensazione dell'area per parcheggi pubblici a standard della superficie di mq 1.436 attualmente di

fatto utilizzata ad uso privato e, peraltro, soprastante un parcheggio interrato privato... il proponente ha individuato una nuova superficie da destinare a parcheggio pubblico, della superficie di 1.470 mq (maggiore dei mq 1.436 richiesti dal PdL), in prossimità della Masseria "La Cattiva". Tale area è tipizzata nel PRG come Zona di Verde Vincolato (A2), l'afl. 14 delle N. TA. che disciplina tali aree afferma che: "entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico, è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l'esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di norme, con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale. Le aree dichiarate d'interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a campagne di ricerca archeologica. All'interno di questa zona tutte le costruzioni ad anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità." (RAP All. III, pag. 27).

La variante urbanistica prevede inoltre anche "i seguenti interventi:

A. eliminazione della viabilità di accesso ai parcheggi privati dei lotti A e 8 in quanto tale area era già stata destinata a verde attrezzato;

B. realizzazione dell'incrocio canalizzato su viale Unità d'Italia" (RAP All. III, pag. 22).

Per tutto quanto il resto non riscontrabile dal Rapporto preliminare ambientale, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio si prende atto di quanto dichiarato dall'Autorità procedente con la richiamata nota prot. n. 160749 del 4/11/2013.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la Variante urbanistica per la realizzazione della Circonvallazione di Taranto - III Lotto nel Comune di Taranto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2 lettera a) comma VI e VII e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n.134 del 15/10/2013);

- a demandare all'amministrazione comunale di Taranto, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione /approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla richiesta di applicazione dell'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013 al procedimento di verifica di assoggettabilità in corso, inerente la "Variante al Piano di Lottizzazione in Località La Cattiva" nel Comune di Taranto", ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) del regolamento medesimo;

- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la “Variante al Piano di Lottizzazione in Località La Cattiva” nel Comune di Taranto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2, lettera a) comma VI e VII e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”(BURP n.134 del 15/10/2013);
3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
4. di demandare all'amministrazione comunale di Taranto, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto;
5. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Servizio Regionale “Urbanistica”, per quanto eventualmente di competenza;
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
7. di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ___facciate:
 - all'Albo del Servizio Ecologia, dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,
<http://ecologia.regione.puglia.it>, ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013;

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Antonia Sasso
